



*Ministero delle politiche agricole
alimentari e forestali*

DIPARTIMENTO DELLE POLITICHE EUROPEE E INTERNAZIONALI E DELLO SVILUPPO RURALE
DIREZIONE GENERALE DELLO SVILUPPO RURALE
DISR VII - Valorizzazione biodiversità animale

IL DIRETTORE GENERALE

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5.12. 2019, n. 179, così come modificato con DPCM 24.3.2020 n. 53, recante “*Regolamento di riorganizzazione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, a norma dell’articolo 1, comma 4, del decreto-legge 21.9.2019, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 18.11.2019, n. 132*” registrato alla Corte dei conti il 17.2.2020 al n. 89;

VISTO il decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali del 4.12.2020 n. 9361300, registrato dalla Corte dei Conti in data 11.1.2021, reg. n.14, recante l’individuazione degli uffici dirigenziali non generali;

VISTA la direttiva del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali del 1.3.2021 n. 99872, sull’azione amministrativa e sulla gestione per l’anno 2021;

VISTA la direttiva del Capo Dipartimento delle politiche europee e internazionali e dello sviluppo rurale del 22.3.2021 n. 134655, con la quale, per l’attuazione degli obiettivi strategici definiti dal Ministro nella direttiva generale, rientranti nella competenza del Dipartimento delle politiche europee e internazionali e dello sviluppo rurale, sono stati attribuiti ai titolari delle direzioni generali gli obiettivi operativi e quantificate le relative risorse finanziarie;

VISTA la direttiva del Direttore generale dello sviluppo rurale del 24.3.2021 n. 139583, recante l’attribuzione degli obiettivi operativi ai Dirigenti e le risorse finanziarie e umane assegnate per la loro realizzazione;

VISTO il DPCM del 4.01.2021 registrato dalla Corte dei conti il 19.1.2021 al n.41, recante il conferimento dell’incarico di Direttore Generale dello sviluppo rurale alla dott.ssa Simona Angelini;

VISTO il Decreto legislativo 30.3.2001, n.165 e sue modifiche ed integrazioni, relativo alle “norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche”, in particolare l’art.4, commi 1 e 2 e l’articolo 16, comma 1;

VISTO il Regolamento (UE) n.2016/1012 del Parlamento europeo e del Consiglio dell’8.6.2016 relativo alle “*condizioni zootecniche e genealogiche applicabili alla riproduzione, agli scambi commerciali e all’ingresso nell’Unione di animali riproduttori di razza pura, di suini ibridi riproduttori e del loro materiale seminale, che modifica il regolamento (UE) n.652/2014, le direttive 89/608/CEE e 90/425/CEE del Consiglio e che abroga taluni atti in materia di riproduzione animale*”;

VISTO il decreto legislativo 11.5.2018, n. 52 sulla “*disciplina della riproduzione animale in attuazione dell’art.15 della legge 28.7.2016, n.154*” che abroga la precedente legge 15.1.1991, n. 30 sulla riproduzione animale;

VISTO, in particolare, l’art. 3 comma 2 del citato decreto legislativo 11.5.2018, n. 52 il quale stabilisce, tra l’altro, che “il Ministero riconosce gli Enti selezionatori e gli Enti ibridatori in possesso dei requisiti stabiliti dall’allegato I del Regolamento UE n. 2016/1012”;

VISTE le note del 13 gennaio 2021 e del 22 aprile 2021 e successive integrazioni con le quali l’Associazione Nazionale Allevatori Frisone Italiana Indipendente - *FRISITALI* con sede legale in Limena (PD) Via Luigi Pierobon 77, ha chiesto il riconoscimento quale ente selezionatore

MIPAAF - DISR 07 - Prot. Interno N.0461602 del 23/09/2021



*Ministero delle politiche agricole
alimentari e forestali*

DIPARTIMENTO DELLE POLITICHE EUROPEE E INTERNAZIONALI E DELLO SVILUPPO RURALE
DIREZIONE GENERALE DELLO SVILUPPO RURALE
DISR VII - Valorizzazione biodiversità animale

finalizzato all'approvazione di un secondo programma genetico per la razza bovina Frisona;

VISTO il decreto ministeriale n. 35307 del 26 gennaio 2021 con il quale è stata istituita la Commissione ministeriale avente il compito di verificare il possesso dei requisiti stabiliti dall'allegato I del Regolamento UE 1012/2016 per il riconoscimento quale Ente selezionatore e l'affidamento del suddetto programma genetico;

VISTA la nota n. 100385 del 2 marzo 2021 con la quale è stato comunicato all'Associazione Nazionale Allevatori delle Razze Frisona e Jersey Italiana l'avvio del procedimento relativo all'istanza in questione ai sensi degli articoli 7 e 8 della legge n. 241/1990 al fine di assicurare le garanzie partecipative del privato potenzialmente interessato;

VISTI i verbali formulati dalla Commissione nominata con il decreto ministeriale n. 35307 del 26/01/2021, acquisiti dall'ufficio competente in data 17 settembre 2021, dai quali si evince che risultano soddisfatte le condizioni stabilite dal Reg. UE 1012/2016, Allegato I, Parte 1 e che, di conseguenza, la Commissione ha espresso il proprio nulla osta al riconoscimento quale Ente selezionatore dell'Associazione FRISITALI;

CONSIDERATO inoltre che nei predetti verbali viene precisato che il programma genetico trasmesso da FRISITALI è conforme ai requisiti previsti dal Reg. UE 1012/2016, Allegato I, Parte 2, fatto salvo comunque l'acquisizione del parere da parte del Comitato Nazionale Zootecnico, previsto ai sensi dell'art. 3 comma 3 del D.Lgs 52/2018;

RITENUTO pertanto, sulla base degli esiti istruttori, di poter procedere al riconoscimento dell'Associazione Nazionale Allevatori Frisona Italiana Indipendente - FRISITALI di Limena (PD) quale Ente selezionatore;

DECRETA:

Articolo 1 – Ai sensi dell'articolo 3, comma 2 del decreto legislativo 11 maggio 2018, n. 52 sulla “disciplina della riproduzione animale in attuazione dell'art.15 della legge 28.7.2016, n.154”, l'Associazione Nazionale Allevatori Frisona Italiana Indipendente - FRISITALI con sede legale in Limena (PD) Via Luigi Pierobon 77, a far data dalla notifica del presente decreto, è riconosciuta quale “Ente selezionatore” ai fini della realizzazione di un programma genetico sulla razza bovina Frisona.

Articolo 2 – Il riconoscimento quale Ente selezionatore di cui al precedente articolo potrà essere soggetto a revoca sulla base delle procedure disciplinate dall'articolo 6 comma 2 del Reg. 1012/2016, nonché sulla base delle disposizioni contenute dall'articolo 10 comma 1 del Reg. 1012/2016 recante le “Deroghe all'art. 8 paragrafo 3 per quanto concerne l'approvazione dei programmi genetici”.

Articolo 3 – Ai sensi dell'art.13 del D.lgs. 196/2003 si comunica che il presente decreto sarà soggetto a pubblicazione in ottemperanza agli obblighi di legge previsti dal D.lgs. 33/2013.

II DIRETTORE GENERALE
Simona Angelini

Documento informatico sottoscritto
con firma elettronica digitale ai sensi degli
artt. 21 e 24 del DLgs n. 82/2005

MIPAAF - DISR 07 - Prot. Interno N.0461602 del 23/09/2021